

Istituto Comprensivo
“FERRARI MARANELLO”

Via Claudia, 232
41053 Maranello (MO)

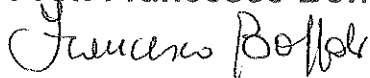
DOCUMENTO di VALUTAZIONE DEI
RISCHI (Redatto in conformità al D.lgs. 81/2008)

Edizione del 07/04/2026

LEGALE RAPPRESENTANTE
DATORE DI LAVORO

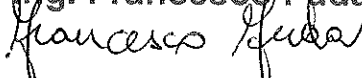
RESPONSABILE S.P.P.

Prof. Francesco Boffoli



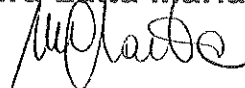
MEDICO COMPETENTE

Ing. Francesco Fuda



RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA

Sig.ra Laita Maria Grazia



Ogni divulgazione del presente al di fuori della organizzazione aziendale non è
autorizzata.

SOMMARIO

	1. DATI GENERALI	3
	85.31.10: ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO	3
GRADO.....	2. SERVIZIO DI PREVENZIONE	4
E PROTEZIONE.....	3. ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA	5
	4. RIFERIMENTI	6
NORMATIVI PRINCIPALI.....	CRITERI DI VALUTAZIONE	9

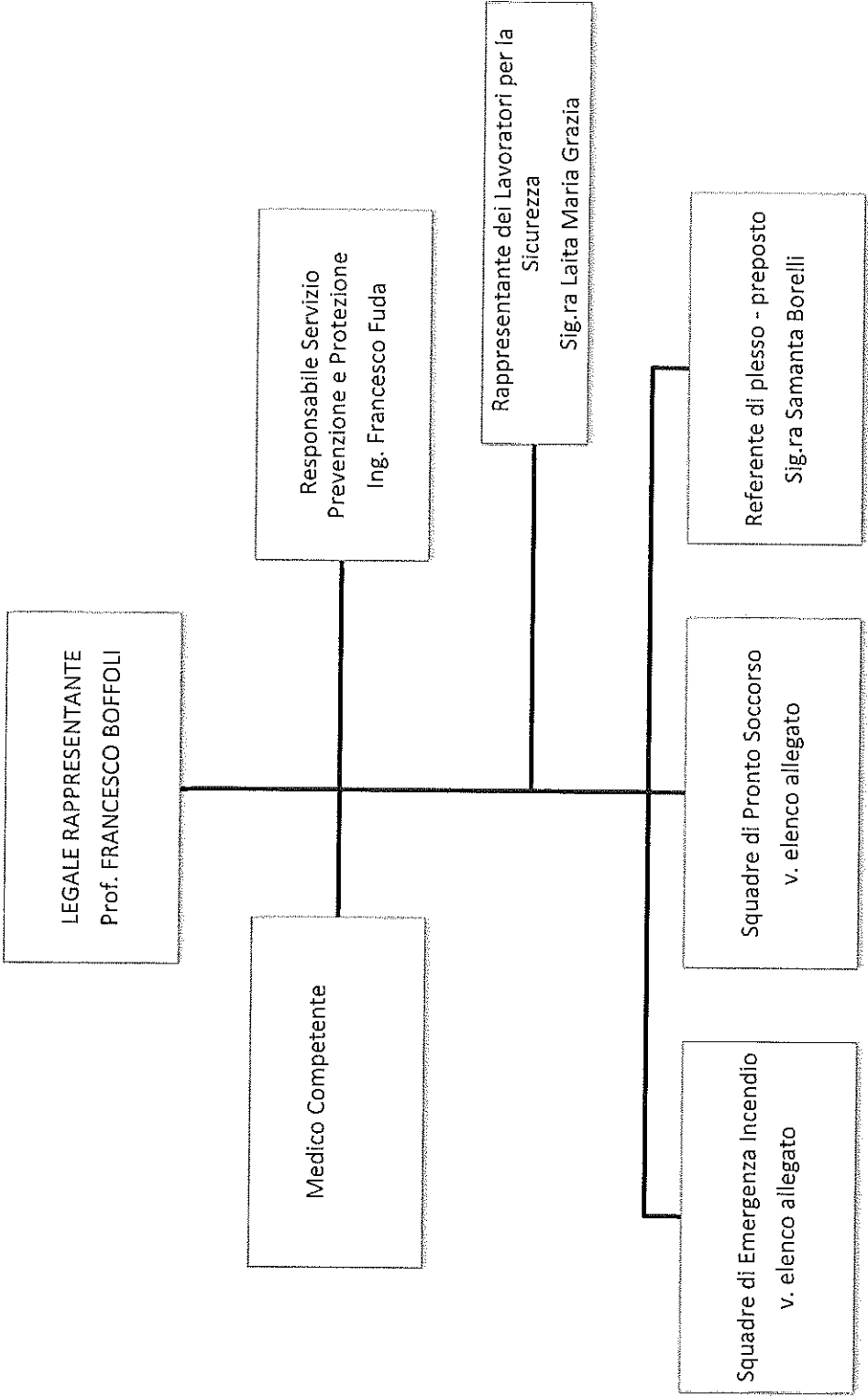
1. DATI GENERALI

REGIONE	EMILIA ROMAGNA
C.F.	930367440368
RAGIONE SOCIALE	ISTITUTO COMPRENSIVO "FERRARI MARANELLO"
SEDE LEGALE	Via Claudia, 232 41053 Maranello (MO)
SEDE CENTRALE	Via Claudia, 232 41053 Maranello (MO)
Plesso Pozza	Scuola Infanzia "OBICI" – Via Ponchielli, 58 - Pozza
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Oltre alla semplice alfabetizzazione, la scuola promuove lo sviluppo della personalità di ciascun alunno e far acquisire le conoscenze di base
N° LAVORATORI (ex art. 4 D.Lgs81/08 e s.m.i.)	
DATORE DI LAVORO	PROF. FRANCESCO BOFFOLI
ATECO	85.10.00: ISTRUZIONE DI GRADO PREPARATORIO: SCUOLE DELL'INFANZIA
CLASSIFICAZIONE D.M. 10/3/98	MEDIO
CLASSIFICAZIONE D.M. 388/03	GRUPPO B
CLASSIFICAZIONE D.M. 26 AGOSTO 1992 NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA.	TIPO 1: SCUOLE CON NUMERO DI PRESENZE CONTEMPORANEE DA 101 A 300 PERSONE

2. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	Ing. Francesco Fuda
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI	Sig.ra Laita Maria Grazia
MEDICO COMPETENTE	
PREPOSTO	Sig.ra Samanta Borelli
ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO	v. elenco allegato
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO	v. elenco allegato

3. ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA



4. RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI

Il presente documento è redatto ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 a conclusione della "valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori"; alla redazione ha collaborato (art. 29 comma 1) il Responsabile del Servizio di Prevenzione e il datore di lavoro, previa consultazione dei lavoratori.

Il documento ha lo scopo di documentare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito della ditta, per individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Gli obblighi di prevenzione e protezione contenuti nel presente documento si applicano a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati,

La valutazione, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, ha riguardato tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi.

Per la stesura del presente documento si è preso come riferimento la seguente normativa (l'elenco non è in ogni modo esaustivo):

- 📖 Costituzione della Repubblica Italiana
- 📖 Codici Civile e Penale
- 📖 Norme riguardanti l'usabilità degli edifici contenenti luoghi di lavoro
- 📖 D.M. 37/08 – Norme per la sicurezza degli impianti elettrici nei luoghi di lavoro
- 📖 D.lgs. 81/08 – Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 📖 D.lgs. 230/95 integrato e modificato dal D.Lgs.241/00 – Attuazione direttive CEE sulla protezione dei lavoratori e della popolazione dalle radiazioni ionizzanti
- 📖 D.lgs. 17/2010 – Attuazione delle direttive CE per la sicurezza delle macchine (Direttiva Macchine)
- 📖 D.lgs. 151/01 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

- 📖 D.lgs. 475/92 – Attuazione direttive CE relative ai dispositivi di protezione individuale
- 📖 Dpr 151/2011 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
- 📖 D.lgs. 334/99 – Attuazione direttive CE relative al controllo al pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (Seveso bis)
- 📖 D.lgs. 345/99 integrato e corretto dal D.Lgs.262/00 – Attuazione direttive CE relative alla protezione dei giovani sul lavoro
- 📖 D.lgs. 532/99 – Attuazione delle direttive CE sul lavoro notturno
- 📖 D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 - Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

Nella stesura del presente documento, si è dato il significato di "valutazione dei rischi" come di una ***"individuazione dei possibili centri/fonti di pericolo per la sicurezza e per la salute dei lavoratori e la misura dell'entità del rischio per ognuno di essi o per gruppi omogenei di essi"***. Tale valutazione avrà come conseguenza la determinazione d'eventuali misure d'intervento (organizzative, tecniche, logistiche, ecc.) per consentire di eliminare o quantomeno ridurre il singolo rischio.

Il processo di valutazione ha seguito il presente iter:

IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI DI RISCHIO, che possono provocare, obiettivamente, un potenziale rischio d'esposizione sia esso di carattere infortunistico che igienico/ambientale;

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI D'ESPOSIZIONE, esaminando:

- ✓ le modalità operative seguite;
- ✓ l'entità delle lavorazioni o delle attività svolte;
- ✓ l'organizzazione dell'attività;
- ✓ la presenza di misure di sicurezza e/o di sistemi di prevenzione con la definizione dei potenziali rischi residui che permangono tenuto conto delle protezioni e misure di sicurezza esistenti, e l'individuazione dei lavoratori esposti a tali rischi;

STIMA DEI RISCHI D'ESPOSIZIONE ai fattori di pericolo riscontrati nell'ambiente di lavoro, valutando:

- ✓ entità delle esposizioni,
- ✓ gravità degli effetti che ne possono derivare
- ✓ probabilità che tali effetti si manifestino

- ✓ eventuali variabili dovute alla differenza di genere, all'età ed alla provenienza da altri paesi, che possono indurre un'aggravante del rischio

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE previsti, pianificando:

- ✓ i tempi di realizzazione degli interventi;
- ✓ la verifica della loro effettiva messa in atto;
- ✓ la verifica della loro efficacia;
- ✓ la loro revisione periodica in merito ad eventuali variazioni intercorse nel ciclo produttivo o nell'organizzazione del lavoro.
- ✓ Indicando la figura incaricata ad adottare gli interventi pianificati

La scelta degli interventi correttivi è stata eseguita tenendo conto della logica proposta dagli artt. 28 e 29 del D.Lgs.81/2008, della tecnologia conosciuta, dagli standard d'esecuzione del lavoro (affinché siano compatibili), ed ovviamente dell'entità del rischio così come valutato secondo i criteri sopra esposti.

Gli argomenti sono stati esaminati secondo due punti di vista, distinti ma non separati, derivanti dalle due tipologie di prevenzione e protezione attuate in Azienda, **la sicurezza e l'igiene del lavoro**, ovvero, nell'ottica del lavoratore, **la prevenzione dagli infortuni e l'assicurazione della salute**. La distinzione tra sicurezza ed igiene del lavoro risulta importante soprattutto nel momento in cui si vanno ad individuare le azioni di riduzione del rischio, che nei due casi si presentano nettamente distinte, almeno negli aspetti di prevenzione. In particolare:

- A - Determinare i rischi dal punto di vista **della sicurezza del lavoro** significa soprattutto individuare e valutare quelle fonti di pericolo che comportano un rischio da *infortunio (un accadimento istantaneo, traumatico, come uno schiacciamento, una frattura, ecc.)*. Tale individuazione avviene postazione di lavoro per postazione di lavoro, utilizzando soprattutto la capacità professionale del personale chiamato a tale compito. In sede di prevenzione ciò comporta la manutenzione delle sicurezze attive e passive di cui impianti, macchine ed attrezzature sono dotati, ed eventualmente il loro adeguamento dal punto di vista tecnico.
- B - Determinare i rischi dal p.to di vista **dell'igiene del lavoro**, strettamente legata alla prevenzione del medico competente al contrario della sicurezza, significa esaminare la singola postazione di lavoro o più frequentemente un gruppo di postazioni omogenee per determinare e valutare *quelle fonti di rischio che comportando esposizioni prolungate, possono generare alterazioni dello stato di salute che si manifestano come malattie professionali*. In sede di prevenzione, oltre agli interventi di bonifica ambientale (aspirazioni,

pareti isolanti, ecc.), è fondamentale la prevenzione medica, attuata mediante il **Medico Competente**.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Si fa riferimento ad una matrice del rischio che viene utilizzata nelle Linee guida Inail e corrisponde ai criteri definiti sia nella norma UNI EN 1050-7 che nella norma UNI EN 292/1/1991 (Par. 3.8).

Ogni rischio, se e quando possibile, è stato valutato “dimensionandolo” con un **INDICE**, detto indice di rischio “**I.R.**”. Tale indice è determinato dall’individuazione di due parametri: la dimensione del danno che si potrebbe causare, I.D, (lieve, medio, grave e gravissimo) e la probabilità che l’evento dannoso accada, I.P (improbabile, poco probabile, probabile, molto probabile). La combinazione di questi fattori porta appunto ad una scala di valori che vanno da **1** (danno lieve ed improbabilità che accada l’evento dannoso = **rischio lieve**) fino a **16** (danno gravissimo ed alta probabilità di accadimento = **rischio grave**).

Se considerato, quest’indice è riportato nell’ultima colonna della tabella, sotto la forma:

$\text{Indice di rischio (IR)} = \text{Probabilità (P)} \times \text{Gravità (G)}$ 2 (1, 2)

Il primo numero, 2, è l’indice di rischio;

Il primo numero fra parentesi è l’indice di **PROBABILITA’** (1);

Il secondo numero fra parentesi è l’indice di **DANNO** (2).

L'indice di probabilità può variare tra 1 e 4 secondo la seguente classificazione:

VALORI	LIVELLO	DEFINIZIONE/CRITERI
1	Improbabile	- La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti - Non sono noti episodi già verificatisi - Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata susciterebbe incredulità in azienda
2	Poco probabile	- La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi - Sono noti rarissimi episodi già verificatisi - Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata susciterebbe una grande sorpresa in azienda
3	Probabile	- La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto - E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno - Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata susciterebbe una moderata sorpresa in azienda
4	Molto probabile	- Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori - Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili - Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda

L'indice di danno può variare anch'esso tra 1 e 4 secondo la seguente classificazione:

VALORI	LIVELLO	DEFINIZIONE/CRITERI
1	Lieve	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità rapidamente reversibile - Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili
2	Medio	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità reversibile - Esposizione cronica con effetti reversibili
3	Grave	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale - Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
4	Gravissimo	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale - Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti

Da cui l'indice di rischio I.R. dalla seguente tabella:

PROBABILITA'	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4
		1	2	3	4
		GRAVITA'			

RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE

Già nella fase di prima valutazione dei rischi, è stata esaminata la documentazione tecnica esistente relativa alle problematiche di sicurezza aziendale, con particolare riferimento alla documentazione obbligatoria per legge, la quale è disponibile per la consultazione agli addetti del Servizio di prevenzione e Protezione. Nel corso del primo periodo d'attività del Servizio tale documentazione è stata aggiornata e migliorata. Tale lavoro sarà ulteriormente portato avanti secondo le esigenze di prevenzione e protezione che si presenteranno.

REDAZIONE DEL DOCUMENTO

A seguito della raccolta e dell'analisi ragionata della documentazione di cui sopra, si è passati alla stesura del documento di valutazione dei rischi, seguendo una metodologia che può essere così riassunta:

1. **Tabella dei rischi generale** – Individuazione dei rischi presenti in azienda.

La valutazione è stata eseguita solo a livello visivo, rimandando ad eventuali ulteriori indagini più approfondite, ad esempio strumentali, attraverso la definizione dei piani d'intervento. Per eventuali rischi già valutati secondo metodologie definite dalla legislazione vigente, si farà riferimento alle relazioni corrispondenti.

1.1 Stima dell'indice di rischio (I.R.) per ognuno dei rischi evidenziati, tramite la valutazione della Probabilità di accadimento (I.P.) e della gravità o entità dei Danni degli effetti (I.D.).

1.2 Individuazione delle eventuali proposte di intervento, per la eliminazione o la riduzione del singolo rischio (misure tecniche, organizzative, procedurali).

1.3 Indicazione dell'incaricato, ad adottare gli interventi preventivi e di protezione pianificati; salvo chiara indicazione, per incaricato si intende sempre il datore di lavoro.

1.4 Definizione della tempistica per l'applicazione delle misure correttive di cui al p.to 1.2. (pianificazione) e delle eventuali persone incaricate.

2. **Tabella dei rischi per ogni singola mansione e descrizione degli stessi**. Identificazione dei rischi per ogni singola mansione, pianificazione interventi preventivi;

3. **Eventuale Tabella dei rischi specifici**, individuazione e analisi dei rischi specifici con considerazioni particolari, derivanti dai monitoraggi in azienda durante i sopralluoghi negli ambienti di lavoro.

3.1 Stima dell'indice di rischio (I.R.) per ognuno dei rischi evidenziati, tramite la valutazione della Probabilità di accadimento (I.P.) e della gravità o entità dei Danni degli effetti (I.D.).

3.2 Individuazione delle eventuali proposte di intervento, per la eliminazione o la riduzione del singolo rischio (misure tecniche, organizzative, procedurali).

3.3 Indicazione dell'incaricato, ad adottare gli interventi **preventivi** e di protezione pianificati

3.4 Definizione della tempistica per l'applicazione delle misure correttive di cui al p.to 3.2. (**pianificazione**) e delle eventuali persone incaricate.

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI:
TEMPI E METODI

Per la realizzazione degli interventi individuati si è cercato di scegliere, nei limiti del possibile, tempi e metodi congrui con l'entità del rischio così come valutato secondo i criteri sopra esposti, tenendo inoltre conto della tecnologia conosciuta e degli standard d'esecuzione del lavoro (affinché siano compatibili).

Si vuole qui inoltre sottolineare come, qualora siano state riscontrate non conformità rispetto a norme già vigenti (DPR 547/55, DPR 303/56, ecc.), si è cercato di provvedere immediatamente, se fattibile con l'applicazione di soluzioni note (rimozione d'ingombri che impediscono vie di fuga od uscite, chiusura contenitori di prodotti nocivi, ecc.). Di tali provvedimenti è quindi data eventuale menzione come "fatto" nel documento.

Gli interventi richiedenti invece uno studio specifico, o il ricorso a specialisti, o di più complessa attuazione, sono comunque esplicitati nel documento, affidandone la risoluzione a tempi di realizzazione congrui e contenuti; e prevedendo misure tecniche, organizzative o procedurali idonee a limitare o controllare il fattore di rischio individuato, in attesa della sua definitiva rimozione.

In generale per la programmazione (*pianificazione*) si è fatto riferimento ai 16 valori di indice di rischio sopra menzionati, da cui si deducono 4 livelli di priorità d'intervento:

A	$I.R. > 8$	ATTUARE MISURE IMMEDIATE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI. RENDERE OPERATIVE LE NECESSARIE MISURE DI MIGLIORAMENTO AI FINI DELLA RIDUZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO. AZIONI CORRETTIVE INDILAZIONABILI	AL PIU' PRESTO ENTRO 3 MESI
B	$4 \leq I.R. \leq 8$	ATTUARE LE MISURE NECESSARIE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI. IDENTIFICARE MISURE DI MIGLIORAMENTO AI FINI DELLA RIDUZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO. AZIONI CORRETTIVE NECESSARIE DA PROGRAMMARE CON URGENZA	ENTRO 3 - 6 MESI
C	$2 \leq I.R. \leq 3$	PRENDERE IN CONSIDERAZIONE MISURE DI MIGLIORAMENTO AI FINI DELLA RIDUZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO. AZIONI CORRETTIVE E/O MIGLIORATIVE DA PROGRAMMARE NEL BREVE-MEDIO TERMINE	ENTRO 6 - 9 MESI
D	$I.R. = 1$	LE MISURE NON SONO STRETTAMENTE NECESSARIE, QUELLE IN CORSO SONO SUFFICIENTI. AZIONI MIGLIORATIVE DA VALUTARE IN FASE DI PROGRAMMAZIONE	SENZA URGENZA

Le "non conformità normativa" verranno valutate con il livello di rischio più elevato (16) perché, quand'anche non espongano i lavoratori ad un rischio grave, devono essere rimosse con la massima priorità perché il rispetto del dettato legislativo sia effettivo e tempestivo.

Nei casi in cui non era possibile quantificare l'indice di rischio (nel caso per esempio d'assenza di cartellonistica o segnaletica di sicurezza, mancanza di documenti, ecc.), si è in ogni caso attribuito alla situazione un valore numerico che stabilisce il livello di priorità dell'intervento.

REVISIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

DATA CERTA

Il documento di valutazione dei rischio può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53 D.lgs. 81/08, su supporto informatico e, deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato.

5. ANALISI STATISTICA INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

Gli eventuali infortuni all'interno dell'attività vengono monitorati e degli stessi vengono prodotte statistiche periodiche.

Registro infortuni: abolito con decorrenza 23/12/2015 – D.Lgs. 151/2015

Vengono regolarmente comunicati all'INAIL (con apposita modulistica) gli eventuali infortuni con durata superiore ad 1 giorno.

Tali moduli sono correttamente registrati e conservati agli atti dell'istituto presso la sede centrale di Via Claudia, 232.

6. ELENCO MACCHINE E ATTREZZATURE

L'art. 69 del D. lgs. 81/2008 definisce "*attrezzatura di lavoro*": qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.

Per macchine si intendono gli insiemi, come definiti dal D.lgs. 17/2010 (Nuova Direttiva macchine), costituiti da parti o da componenti di cui almeno uno mobile, collegate tra di loro solidamente per un'applicazione ben determinata.

Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

In particolare, le macchine in servizio presso l'azienda in data anteriore al 24 luglio 1996 (recepimento del DPR 459/96 della Direttiva Macchine CEE) devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V del D.lgs. 81/2008.

Le macchine acquistate successivamente dall'azienda o acquistate precedentemente, ma già conformi alla Direttiva Macchine, devono riportare il marchio CE e rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza secondo le modalità di tale normativa.

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso, oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione.

Devono essere curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro, in tutti i casi per cui lo stesso è previsto.

Il datore di lavoro inoltre sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a prima verifica da parte dell'INAIL e, successivamente, a verifiche periodiche da parte delle ASL o di soggetti abilitati. La periodicità di tali verifiche è definita nell'allegato VII.

NOLEGGIO O CONCESSIONE IN USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO

Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del D.lgs. 81/2008.

Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo.

7. ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEGLI ADDETTI

Il Datore di lavoro è responsabile della formazione e sensibilizzazione obbligatoria dei lavoratori

I lavoratori ricevono la formazione obbligatoria in occasione:

- dell'assunzione
- dell'introduzione di nuove tecnologie o elementi che possano modificare l'attività di lavoro;
- dall'introduzione all'uso di sostanze attrezziature, macchinari, utilizzate che possono essere pericolose per la salute;
- prima di qualsiasi attività legata alla presenza di ditte e lavoratori esterni, anche per presenza di cantieri o attività realizzative che necessitino di fasi di coordinamento e condivisione degli obiettivi.

Il Datore di Lavoro darà inoltre informazioni ai lavoratori in merito a:

- normative e procedure di lavoro nuovamente adottate
- organizzazione della sicurezza e loro sistemi di applicazione
- procedure e organizzazione di prevenzione incendi, evacuazione, pronto soccorso;
- rischi derivanti dalle attività da svolgere all'interno dei locali e misure e sistemi di prevenzione adottati;
- modalità di applicazione e utilizzo dei presidi sanitari;

Il Datore di Lavoro, fa inoltre partecipi i lavoratori in relazione a:

- Visite ispettive sul luogo di lavoro da parte di Enti e Organi di Vigilanza;
- Visite dei responsabili interni ed esterni del servizio di prevenzione e protezione
- modalità urgenti di applicazione di fasi operative relative a cantieri temporanei e mobili che si dovessero predisporre all'interno dei locali.

La formazione dei lavoratori in materia di sicurezza avviene durante l'orario di lavoro;

Il nuovo dipendente viene inserito nei programmi di formazione e informazione pianificati.

Alla formazione viene data evidenza tramite registri di presenza e attestati di partecipazione, che sono conservati presso la Direzione; in caso di interruzione del rapporto lavorativo la documentazione attestante l'attività formativa del lavoratore sarà ad esso consegnata.

In caso di incarichi a collaboratori e/o ditte esterne sarà richiesta dimostrazione di idoneità tecnico professionale.

Facendo riferimento alle misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, di cui all'art.15 del D. Lgs.81/2008, e agli specifici obblighi di informazione e formazione previsti dal medesimo Decreto per le diverse figure aziendali, nonché all'accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, nella tabella che segue sono indicati i corsi di formazione/informazione effettuati e/o programmati. Tale tabella sarà aggiornata periodicamente.

CORSI	OSSERVAZIONI	DATA
RSPP	Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (o RSPP) è una figura disciplinata nell'ordinamento giuridico italiano dal D.lgs. 81/2008. Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è, «persona, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali descritti nell'art. 32, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.(Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 2)». La nomina dell'RSPP è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro. (Decreto-legge 9 aprile 2008, n. 81, articolo 17). Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione collabora con il datore di lavoro, il medico competente (ove previsto) ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla realizzazione del Documento di valutazione dei rischi. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione partecipa assieme al medico competente (ove previsto) ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla riunione periodica indetta annualmente dal datore di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. RSPP: ing. Francesco Fuda, consulente esterno ha seguito corsi di formazione con relativi aggiornamenti.	Conservare la nomina e gli attestati di formazione ed aggiornamenti agli atti della scuola
RLS	Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale. Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza dell'IC Ferrari Maranello è il Sig.ra Laita Maria Grazia Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali.	In caso di nomina: Conservare il verbale con le firme dei lavoratori dove si evidenzia la loro decisione. Il RLS deve effettuare il corso di 32 ore (art. 37 comma 10 e 11 D. Lg. 81/08). Conservare gli attestati di partecipazione ai corsi formativi.

CORSI	OSSERVAZIONI	DATA
Squadra di emergenza incendio	Tra gli obblighi del Datore di Lavoro, vi è quello di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e gestione emergenza (art. 18, c.1, lett. b D.Lgs. 81/08). Nell'affidare tali compiti ai lavoratori, il DdL deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d'altro canto <u>i lavoratori non possono</u>, se non per giustificato motivo, <u>rifiutare la designazione</u>. Tale designazione deve avvenire tramite <u>verbale di nomina/designazione</u>, in cui deve esserci riportata la data e la firma sia del Datore di Lavoro, che dell'Addetto incaricato all'emergenza. Si ricorda che il numero di addetti della squadra di emergenza incendio deve essere tale da garantire la copertura dei turni di lavoro. Dai suggerimenti dell'AUSL di Reggio Emilia Protocollo n° 2016/0094520 del 14/11/2016 per la sede dell'IC Ferrari di Maranello sono necessari almeno 3 addetti garantendo la presenza durante l'orario di lavoro Vedasi elenco allegato. In base alla circolare ministeriale del 23/02/2011 del dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, gli addetti alla prevenzione incendi dovranno seguire dei corsi di aggiornamento. I corsi di aggiornamento dovranno essere effettuati con cadenza triennale in base alla nota n.1014 del 26/01/2012 della Direzione Regionale VV.F. Emilia Romagna.	In considerazione degli anni trascorsi dall'ultima formazione, occorre che gli addetti seguano un corso di aggiornamento almeno ogni 5 anni
Squadra di Primo Soccorso	Tra gli obblighi del Datore di Lavoro – DdL, vi è quello di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso (art. 18, c.1, lett. b D.Lgs. 81/08). Nell'affidare tali compiti ai lavoratori, il DdL deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d'altro canto <u>i lavoratori non possono</u>, se non per giustificato motivo, <u>rifiutare la designazione</u>. Tale designazione deve avvenire tramite <u>verbale di nomina /designazione</u>, in cui deve esserci riportata la data e la firma sia del Datore di Lavoro, che dell'Addetto incaricato. Si ricorda che il numero di addetti della squadra di primo soccorso deve essere tale da garantire la copertura dei turni di lavoro. Sono stati nominati: Vedasi elenco allegato. In base al D.M. 388/03 gli addetti incaricati devono seguire corsi di aggiornamento con cadenza triennale.	In considerazione degli anni trascorsi dall'ultima formazione, occorre che gli addetti seguano un corso di aggiornamento almeno ogni 3 anni

CORSI	OSSERVAZIONI	DATA
Tutti i lavoratori Informazione / formazione ai sensi art. 36-37 del D.lgs. 81/2008	In base all'Accordo Stato Regioni n. 221/esr del 21 dicembre 2011 i lavoratori dovranno seguire apposito corso di formazione in merito all'attività lavorativa svolta (RISCHIO MEDIO 8 ore). A seguire i lavoratori dovranno seguire un corso di aggiornamento con cadenza quinquennale. Le ore di aggiornamento sono 6. Tali ore di aggiornamento possono essere suddivise nell'arco dei cinque anni fino al raggiungimento del monte complessivo di 6 ore entro i cinque anni. A tutti i nuovi assunti dovrà essere erogato idoneo corso di formazione ed informazione come stabilito dalla normativa vigente. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose	Completare QUANTO PRIMA la formazione dei lavoratori come previsto dalla normativa vigente: 8 ORE (4 ore di formazione generale e 4 ore di formazione specifica) In caso di nuove assunzioni o in caso di cambio mansione o attività lavorativa, dovrà essere erogata la formazione ed informazione entro 60 giorni.
Preposti	Sig.ra Samanta Borelli	In qualità di preposto è necessaria una formazione aggiuntiva rispetto a quella prevista per i lavoratori. (8 ore). L'aggiornamento è di 6 ore in 5 anni
Dirigenti		
Utilizzo attrezzature con specifica formazione	Non presente	
Lavori in quota	Non sono presenti lavori per i quali è previsto l'effettuazione di lavori in quota. All'interno della scuola è vietato eseguire lavori superiori ad un'altezza di 2 m.	
PES/PAV	Non sono presenti lavori su parti elettriche in tensione o in prossimità di parti elettriche attive da parte dei lavoratori.	

8. LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO

Attualmente sono presenti lavoratrici gestanti, puerpere, in periodo di allattamento.

Lavori vietati: è vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri.

Nel momento in cui la lavoratrice segnala il suo stato di gravidanza, occorre comunque effettuare una valutazione più specifica in merito al lavoro svolto e occorre valutare se è possibile modificare il lavoro della lavoratrice o adibirla ad altra mansione compatibile con lo stato di gravidanza ed allattamento.

In caso di gravidanza occorre che la lavoratrice non utilizzi scale portatili, non faccia lavori faticosi o insalubri e non faccia movimentazione manuale di carichi.

Si ricorda che è vietato adibire al lavoro le donne: (Art. 16. legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4):

- a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto,
- b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- c) durante i tre mesi dopo il parto

Nel caso in cui un'addetta in gravidanza intenda proseguire l'attività lavorativa fino al termine dell'ottavo mese di gravidanza, occorre contattare il medico competente per effettuare una visita medica di idoneità.

Il Pendolarismo: Spostamenti in macchina o con altri mezzi

A questo proposito si rileva inoltre che (rif. "linee guida per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri" realizzato dal Gruppo tecnico di Coordinamento dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro della Provincia di Bologna" – gennaio 2008) Il viaggio tra il luogo di lavoro e l'abituale residenza non viene contemplato dalla legislazione, ma viene comunque citato come fattore di rischio nelle Linee Diretrici UE.

Infatti alla voce "spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro" troviamo la seguente descrizione: "Gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere".

Si ritiene pertanto opportuno, nell'analisi del rischio per stabilire il periodo di astensione obbligatoria effettuare una valutazione caso per caso, intervistando la singola lavoratrice sul proprio tragitto casa-lavoro considerando i seguenti elementi:

- a) distanza (indicativamente oltre 100 Km complessivi tra andata e ritorno)
- b) tempo di percorrenza (indicativamente oltre 2 ore complessive tra andata e ritorno)
- c) numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati (impiego di 2 o più mezzi)
- d) caratteristiche del percorso (strade di montagna, condizioni meteorologiche sfavorevoli, ecc.

A seguito dell'intervista si applicherà il seguente criterio:

- un mese anticipato se presente solo il requisito della distanza o il tempo di percorrenza
- tutto il periodo del pre-parto se presenti almeno due degli elementi su indicati.

Tutte le lavoratrici hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza per consentirgli di attivare le opportune misure di tutela.

Qualora una lavoratrice segnali il proprio stato di gravidanza, dovrà essere disposto il cambiamento di mansione, se possibile. In alternativa, verrà comunicata all'AUSL di competenza l'astensione anticipata dal lavoro.

Alle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, è categoricamente vietata la movimentazione di ogni tipo di carico.

Una prima analisi per tutte le mansioni e per verificare se le stesse siano compatibili con uno stato di gravidanza potrebbe essere.

INSEGNANTE/EDUCATRICE D'INFANZIA (attività a stretto contatto fisico e accudimento del bambino da 0 a 6 anni)

- RISCHIO BIOLOGICO – astensione pre-parto in assenza di immunizzazione del virus della rosolia e anche post –parto per tutta la durata dell’epidemia (in presenza di malattia in forma epidemica nella scuola);
- RISCHIO su POSTURE INCONGRUE e FATICA FISICA sia pre-parto che post

INSEGNANTE di SOSTEGNO (appoggio scolastico a bambini portatori di handicap psico-fisico) – REAZIONI AGGRESSIVE da PARTE dell’UTENTE, SOLLEVAMENTO BAMBINI – astensione pre-parto e post –parto da valutare caso per caso e RISCHIO BIOLOGICO astensione pre-parto in assenza di immunizzazione del virus della rosolia e anche post –parto per tutta la durata dell’epidemia (in presenza di malattia in forma epidemica nella scuola)).

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA – VIDEOTERMINALISTA – POSTURA ASSISA FISSA – astensione mese anticipato

COLLABORATRICE SCOLASTICA (effettuazione di pulizie di aule e servizi igienici) – POSTURA ERETTA, FATICA FISICA e RISCHIO CHIMICO – astensione pre-parto e anche post –parto se vi è utilizzo di sostanza chimiche di all’allegato 1 del D. Lgs. 151/01 o se la lavoratrice presenta patologie allergiche.

Fare riferimento all’allegato specifico del RISCHIO MATERNITA’

9. LAVORO MINORILE

Alle dipendenze dell'IC Ferrari Maranello non lavorano ragazze/i di età inferiore a 18 anni.

Qualora vengano assunti anche minori, devono essere rispettate le disposizioni del D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, come modificato dal D. Lgs. 262/2000

È vietato adibire i minori di anni 18, alla somministrazione di alcolici nei pubblici esercizi. Il divieto non si applica alla moglie ed ai parenti ed affini non oltre il terzo grado dell'esercente, con lui conviventi ed a suo carico.

In occasione dell'entrata in servizio di lavoratori minorenni (da 15 a 17 anni), il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, di concerto con il Responsabile dell'Ufficio Personale e consultando il Medico Competente, valuterà se i rischi connessi alla mansione siano compatibili con quanto indicato nel D.Lgs. 345/99 e la invierà ai genitori

10. LAVORO NOTTURNO

Non sono presenti lavoratori addetti a lavoro notturno.

a) lavoro notturno: l'attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino;

b) lavoratore notturno:

1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in via non eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero;

2) qualsiasi lavoratore che svolga, in via non eccezionale, durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro normale secondo le norme definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66

Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

Art. 11 - Limitazioni al lavoro notturno

1. L'idoneità al lavoro notturno può essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche.

2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno.

E' in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:

a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;

b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;

c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni

Art. 14 - Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno

1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti al lavoro notturno deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici adeguati al rischio cui il lavoratore è esposto, secondo le disposizioni previste dalla legge e dai contratti collettivi.

2. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 12, un livello di servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno diurno.

3. Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 12, dispone, ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i lavoratori notturni che

effettuano le lavorazioni che comportano rischi particolari di cui all'elenco definito dall'articolo 13, comma 3, appropriate misure di protezione personale e collettiva.

4. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere modalità e specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori, quali quelle individuate con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla legge 26 giugno 1990, n. 162.

Art. 15 - Trasferimento al lavoro diurno

1. Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.

2. La contrattazione collettiva definisce le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente e individua le soluzioni nel caso in cui l'assegnazione prevista dal comma citato non risulti applicabile.

11. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

MANSIONI	DPI ADOTTATI E FORNITI
1. Impiegata amministrativa	In caso di necessità: • leggio • poggiapiedi
2. collaboratori o collaboratrici scolastiche	Camice: deve essere indossato sempre e tenuto abbottonato. Il camice serve per proteggere gli abiti civili e per evitare il contatto della pelle con i prodotti chimici utilizzati. Le maniche non devono essere arrotolate sui gomiti, ma lasciate libere fino ai polsi. Scarpe antinfortunistiche: durante lo spostamento di arredi, sussidi, banchi, ecc. che possono ferire il piede in caso di urto o caduta. Durante la normale sorveglianza e durante le attività che NON presentino rischio di scivolamento, urto o caduta di oggetti sul piede è consentito l'utilizzo di calzature "personali" a tacco basso (no infradito, no ciabatte, ecc.) Guanti: Occhiali al bisogno: = da utilizzare in tutte quelle operazioni che possono creare schizzi con agenti chimici, es. travasi, diluizioni, ecc.

Ai sensi dell'art. 74 del D. Lgs. 81/2008, si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Il datore di lavoro, ai fini della scelta di idonei DPI:

- a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi
- b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
- d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Si ricordano a questo proposito i principali obblighi relativi ai DPI a carico del datore di lavoro, ai sensi del D. lgs 81/2008:

- fornire ai lavoratori DPI adeguati e conformi ai requisiti di legge;
- mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni di igiene;
- fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI;
- verificare l'utilizzo da parte dei lavoratori dei DPI stessi.

In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

- per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria
- per i dispositivi di protezione dell'udito.

Il datore di lavoro dovrà verificare che i DPI siano marcati CE e che il fabbricante fornisca gli elementi esplicativi per mezzo di una nota informativa del DPI (prevista obbligatoriamente dal D. Lgs. 475/92) nella quale saranno riportati tutti i requisiti che caratterizzano il dispositivo, comprese le limitazioni e le istruzioni per un corretto impiego.

Verificare che gli addetti utilizzino i dispositivi di protezione messi a loro disposizione.

I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e formazione ricevute e provvedono alla cura dei propri DPI senza apportarvi modifiche di propria iniziativa.

12. RISCHI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE, ALL'ETÀ ED ALLA PROVENIENZA DA ALTRI PAESI

Il D.Lgs. 81/2008, all'art.28, comma 1, richiede che la valutazione dei rischi tenga conto di eventuali rischi connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

La "differenza di genere" è intesa come la modalità per descrivere "il genere in cui una persona si identifica, ossia se si percepisce uomo, donna, o in qualcosa di diverso da queste due polarità. In generale questo elemento non produce di per sé rischi diversi secondo il genere.

L'età è una variabile che incide soprattutto con la capacità motorie e di attenzione.

La provenienza da altri paesi comporta generalmente problemi legati alla comunicazione (a causa della diversa lingua parlata), associata anche all'obbligo di formazione

Non sono presenti lavoratori stranieri

Eventuali problematiche che potranno emergere in merito a tali rischi dovranno essere immediatamente portati a conoscenza del SPP.

13. SORVEGLIANZA SANITARIA

È stato nominato il medico competente: dott.ssa Giorgia Monduzzi

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea sono precisati i limiti temporali di validità.

Dei giudizi formulati il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

Sulla base degli esiti delle visite mediche effettuate e dei relativi accertamenti, il Medico competente aggiorna le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori, che sono custodite presso l'azienda, con tutela del segreto professionale. Per tutto quanto concerne le attività soggette a sorveglianza sanitaria, incluso lo stesso protocollo sanitario, si rimanda comunque al medico competente.

PRIMO SOCCORSO

Deve essere presente la cassetta del primo soccorso all'interno di IC FERRARI.

In base al D.M. 388/2003 in contenuto deve essere il seguente:

Contenuto:

Guanti sterili monouso (5 paia).

Visiera paraschizzi

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).

Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3).

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).

Teli sterili monouso (2).

Pinzette da medicazione sterili monouso (2).

Confezione di rete elastica di misura media (1).

Confezione di cotone idrofilo (1).

Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).

Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).

Un paio di forbici.

Lacci emostatici (3).

Ghiaccio pronto uso (due confezioni).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).

Termometro.

Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Si ricorda che la cassetta di pronto soccorso deve contenere esclusivamente i presidi sanitari indicati dalla legge ed uno stampato con descrizione dell'uso. Il contenuto deve essere periodicamente aggiornato; a questo scopo controllare gli articoli ogni tre mesi ed eventualmente procedere al rinnovo. Sul contenitore dovrà inoltre essere indicato il numero telefonico dell'emergenza sanitaria. Si ricorda infine che la somministrazione di farmaci di qualunque tipo, anche i più comuni analgesici, può essere effettuata solo su prescrizione da medici o da personale infermieristico abilitato: non è ammissibile che esistano nell'ambiente di lavoro farmaci che qualsivoglia lavoratore abbia facoltà di somministrare ad altri.

Si consiglia di mettere in evidenza i numeri per l'emergenza sanitaria:

118 per il primo soccorso

115 per i Vigili del Fuoco

113 per il pronto intervento

112 numero Unico di Emergenza a livello europeo

DIVIETO DI ASSUNZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOOLICHE E SUPERALCOOLICHE

L' "Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125", individua all'allegato 1 le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi.

Non sono presenti mansioni ricadenti nell'allegato 1

DIVIETO DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI

La G.U. n. 260 del 15.11.07 riporta il provvedimento di intesa della Conferenza Stato - Regioni, del 30 ottobre 2007, con il quale sono stati individuati una serie di lavori/mansioni per i quali diviene obbligatoria la visita preventiva e periodica finalizzata all'accertamento di un eventuale uso di sostanze stupefacenti.

Il dettaglio dei lavori/mansioni, che partono dall'art. 1 dell'intesa, sono meglio contenuti nella Tabella allegata al Decreto.

Prima dell'assunzione o del cambio di mansione il lavoratore è sottoposto ad accertamenti sanitari finalizzati alla verifica dell'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope. Si applica, per tale finalità, le disposizioni previste per la sorveglianza sanitaria ai sensi del disposto dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per cui i controlli sono effettuati dal medico competente, cui spetta, secondo l'art. 4, il compito di valutare la periodicità degli esami anche se nel successivo art. 5 indica che tale visita abbia di norma periodicità annuale.

Il medico competente entro trenta giorni dalla richiesta, concordando con il datore di lavoro l'organizzazione e la tempistica per l'effettuazione degli accertamenti sanitari, comunica la data ed il luogo della visita al lavoratore interessato almeno un giorno prima.

Il datore di lavoro informa il lavoratore della data e luogo dell'accertamento: esso si svolgerà all'inizio del turno di lavoro del giorno fissato. Nel caso che ritenga sottoporlo ad ulteriori accertamenti sanitari invia il lavoratore stesso al Servizio per le tossicodipendenze dell'ASL o alle altre strutture sanitarie competenti.

Allorché il lavoratore risulti positivo deve essere immediatamente inibito nella mansione (con spostamento possibile ad altro lavoro) ed i successivi accertamenti sono svolti dal SERT delle ASL: il lavoratore ha diritto di chiedere, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito, la ripetizione dell'accertamento presso il Servizio per le tossicodipendenze dell'Azienda Sanitaria Locale la cui ripetizione è effettuata sul medesimo campione oggetto dell'accertamento.

Se gli accertamenti del SERT evidenziano uno stato di tossicodipendenza, il lavoratore è tenuto a sottoporsi ad un percorso di recupero che renda possibile un successivo inserimento nell'attività lavorativa a rischio anche nei confronti di terzi.

Nel caso in cui il lavoratore si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti la struttura sanitaria competente dispone, entro dieci giorni, un nuovo accertamento con onere per il datore di lavoro di farlo cessare dall'espletamento delle mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato I, fino a che non venga accertata l'assenza di tossicodipendenza: nel cambio di mansioni trova applicazione la disciplina normativa o contrattuale collettiva relativa al settore lavorativo di appartenenza.

Non sono presenti mansioni ricadenti nell'allegato 1

14. ATTIVITA' AFFIDATE A PROFESSIONISTI E/O DITTE ESTERNE

In caso si debba lavorare in regime di appalto in luoghi dove possa esserci la contemporanea presenza di lavoratori di altre aziende, occorrerà richiedere copia del DUVRI al committente.

In caso di lavori affidati in appalto come committenti occorrerà redigere il DUVRI in caso possano essere presenti rischi interferenziali.

Si ricorda che il **datore di lavoro**, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda:

a) **verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione (tramite acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale);**

b) **fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.**

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) **cooperano** all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) **coordinano** gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui sopra, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.

Tale obbligo non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni (da computarsi con riferimento ad un arco temporale non necessariamente continuativo, ma anche complessivo e derivante dal cumulo delle singole prestazioni, anche episodiche, effettuate comunque in un lasso temporale di riferimento di ragionevole durata come un anno solare), sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto

Il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro

In caso di lavori di edili o di ingegneria civile si applica il titolo IV del D. lgs. 81/08, che prevede, oltre che della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo dell'Opera da parte del CSP, della Notifica Preliminare da inviare agli enti competenti e dei Piani Operativi di Sicurezza da parte delle imprese, in caso di presenza di 2 imprese, la nomina del Coordinatore in fase di progettazione (CSP) e del Coordinatore in fase di Esecuzione. (Per maggiori dettagli vedi da art. 88 fino ad art. 104 del D.Lgs. 81/08)

L'allegato X del testo unico sotto riportato spiega quali sono i **LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE**:

I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Il datore di lavoro che svolge il proprio operato presso aziende committenti deve collaborare affinché venga dato corso alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008, art.26; in particolare:

- a) fornisce alla committente l'attestazione di idoneità tecnico professionale della propria impresa in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture prese in appalto (tramite certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e autocertificazione di possedere i requisiti di idoneità tecnico professionale);
- b) acquisisce dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il proprio personale e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare.

I datori di lavoro:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

TABELLE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

15. VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

CONSIDERAZIONI GENERALI

L'IC Ferrari di Maranello oltre alla semplice alfabetizzazione, promuove lo sviluppo della personalità di ciascun alunno e far acquisire le conoscenze di base.

Il lavoro consiste nell'attività educativa e di assistenza ai bambini nella fascia di età dai 3 ai 6 anni.

L'attività si divide in una parte dedicata alle relazioni e al gioco e una parte ai laboratori facendo uso di strumenti come colori ecc.

A ciò segue il servizio mensa attraverso il quale le maestre somministrano il pranzo ai bambini.

Per il personale operante nelle scuole l'orario è di 25 ore settimanali a contatto con i bambini, ed è suddiviso in due turni: dalle 8.30 dalle 16.30. Il pre-scuola 7.30-8.30 - il post scuola 16.30-18.30.

L'edificio si estende su un piano terra con aule e aule di lavoro per bambini. Sono presenti locali tecnici definite per le attività quali locale frazionamento PASTI e locale docenti. L'area esterna è circondata da apposita recinzione e tutte le strutture sono definite a uso scolastico.

N°	RISCHIO rilevato - luogo -	Valutazione del rischio Possibili effetti - Interventi già attivati	Interventi migliorativi e /o consigli preventivi Programmazione	Incaricato	I.R. (IP, ID)	Planning
	Vie di circolazione e passaggi	I passaggi e le vie di circolazione sono sgombrare e non vi sono materiali che intralciano la circolazione.				
5.	AMBIENTI DI LAVORO Vie e uscite di emergenza	Sono presenti uscite di emergenza in numero adeguato apribili nel verso dell'esodo con adeguata cartellonistica. Le vie e le uscite di emergenza rispondono ai requisiti normativi e tecnici previsti.	Le vie e le uscite di emergenza devono essere sempre fruibili e pertanto non depositare alcun tipo di materiale lungo i percorsi di esodo e davanti alle uscite di emergenza, sia internamente che esternamente. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sempre sgombrare, fruibili e NON devono essere chiuse a chiave durante l'orario di lavoro.	Lavoratore Lavoratore	16 (4-4) 16 (4-4)	Sempre Sempre
6.	AMBIENTI DI LAVORO Porte e portoni	Le porte dei locali di lavoro (aule e ambienti vari) consentono una rapida uscita delle persone e sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.	Si ricorda che qualunque difetto o danneggiamento dovesse essere rilevato che possa compromettere il buon funzionamento delle porte dovrà essere prontamente riparato.	DDL	8 (2 - 4)	All'occorrenza
7.	AMBIENTI DI LAVORO Scansie	Tenere fissate alle pareti tutti gli scaffali e gli armadi presenti.		DDL	12 (3 - 4)	Sempre
8.	AMBIENTI DI LAVORO Scale	Tutte le scale, scalette e sgabelli portatili devono avere la certificazione ai sensi della norma UNI EN 131.	Eliminare eventuali scale presenti non a norma. Acquistare solo scale a norma, marcate EN 131 e conservare la dichiarazione di conformità che deve accompagnare obbligatoriamente la scala.	DDL	6 (2-3)	Ad ogni acquisto
9.	AMBIENTI DI LAVORO Microclima	I locali di lavoro sono dotati di impianti di riscaldamento invernale e climatizzazione estiva. Le finestre sono apribili e schermabili con tende al fine di evitare un soleggiamento eccessivo. L'Ufficio del Comune di Maranello detiene le dichiarazioni di conformità dell'impianto di climatizzazione (riscaldamento e raffrescamento).	Gli impianti sono periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori. Tali interventi devono essere registrati nel registro delle manutenzioni. Nel caso dovessero esserci segnalazioni da parte dei lavoratori relativi a disagi microclimatici, si	DDL	2 (1-2) 2 (1-2)	Secondo manuale d'uso manutenzione e almeno Semestrale

N°	RISCHIO rilevato - luogo -	Valutazione del rischio Possibili effetti - Interventi già attivati	Interventi migliorativi e /o consigli preventivi Programmazione	Incaricato	I.R. (IP, ID)	Planning
----	-------------------------------	--	--	------------	------------------	----------

		Le condizioni microclimatiche si ritengono adeguate all'attività lavorativa svolta.	proverrà ad effettuare una valutazione specifica in merito.			
		Gli ambienti di lavoro sono illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità. Sono presenti lampade di emergenza, che entrano in funzione automaticamente al mancare dell'alimentazione di rete.	E' necessario pulire ed effettuare regolare manutenzione nei confronti delle vetrate (illuminazione con luce naturale), degli impianti di illuminazione artificiale e delle luci di emergenza.	DDL	2 (1-2)	Periodico
10.	AMBIENTI DI LAVORO Illuminazione naturale artificiale	L'illuminazione delle uscite d'emergenza deve garantire: a) una sicura uscita dall'edificio attraverso vie di fuga adeguatamente segnalate e chiaramente individuabili; b) la pronta identificazione degli allarmi e delle attrezzature antincendio lungo le vie di uscita. L'illuminamento deve essere non inferiore a 2 lux ad 1 m dal piano del calpestio, in qualsiasi punto della via di esodo, e di 5 lux in corrispondenza delle scale e delle porte.	La UNI CEI 11222:2013 individua le procedure per effettuare le verifiche e la manutenzione periodica degli impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici, sia, quindi, degli apparecchi per illuminazione di emergenza che di altri eventuali componenti utilizzati nei sistemi di illuminazione di sicurezza			
11.	AMBIENTI DI LAVORO locali cucina	Non è presente il locale cucina.				
12.	AMBIENTI DI LAVORO Spogliatoi e armadi per il vestiario	I collaboratori scolastici effettuano lavori insudicianti quindi necessitano di locale spogliatoio e armadietti in cui riporre i propri vestitari.				
13.	AMBIENTI DI LAVORO Servizi igienico assistenziali	I servizi igienici sono presenti in numero adeguato sia per alunni sia per il personale scolastico. I locali dei servizi igienici sono riscaldati, illuminati, ventilati, hanno pavimenti impermeabili, lavabili e disinfettabili, continui.				

N°	RISCHIO rilevato - luogo -	Valutazione del rischio Possibili effetti - Interventi già attivati	Interventi migliorativi e /o consigli preventivi Programmazione	Incaricato	I.R. (IP, IPD)	Planning
----	-------------------------------	--	--	------------	-------------------	----------

14.	AMBIENTI DI LAVORO Dormitori	Sono presenti locali adibiti a dormitori dei bambini. I lettini vengono collocati ai bisogno rispettando la presenza di un corridoio di almeno 70 cm come passaggio. Alcuni bambini indossano catenelle o cordini con ciomdoli al collo che poi mettono in bocca. I bambini spesso si aiutano ad addormentarsi tenendo con loro peluches propri. Il numero di bambini presenti in dormitorio, la presenza di una sola insegnante per dormitorio, la specificità della situazione e la passività dei bambini, rende l'ambiente il più difficile da gestire e con un livello alto di pericolo in caso di evacuazione.	Controllare sempre che le parti dei peluches facili da scucire o da staccare siano ben attaccati, che non siano troppo pelosi e provvedere a lavarli il più spesso possibile. In caso di emergenza/evacuazione la presenza di una sola insegnante si troverebbe in difficoltà ad attivare le procedure di evacuazione. La presenza di figure altre ausiliarie consentono di supportare la procedura di evacuazione in dormitorio attuando un evacuazione immediata dei bambini già svegli e partecipi e procedere all'evacuazione dei bambini che faticano a svegliarsi con un sistema di passaggio in braccio a catena. I bambini portati all'esterno verranno aiutati a raggiungere il punto classe sicuro dal personale docente e ausiliario presente.	DDL	9 (3-3)	Continuo
15.	PRESENZA DI AGENTI NOCIVI Difesa dagli agenti nocivi	Non sono presenti agenti nocivi.				
16.	PRESENZA DI AGENTI NOCIVI Difesa contro le polveri	Non sono presenti polveri.				
17.	VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI,	Non presenti.				

N°	RISCHIO rilevato - luogo -	Valutazione del rischio Possibili effetti - Interventi già attivati	Interventi migliorativi e/o consigli preventivi Programmazione	Incaricato	I.R. (IP, ID)	Planning
----	-------------------------------	--	---	------------	------------------	----------

18.	MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE	• Sorgenti di innesco Oltre alla causa dolosa di cui si deve sempre tenere conto, è possibile pertanto che si inneschino incendi al loro interno a causa di: • Mozziconi di sigarette lasciati abbandonati accesi in vicinanza di materiale combustibile • Fiamme libere utilizzate sia durante l'accensione delle sigarette che durante lavori ad opera di ditte esterne (uso del cannello, saldatrici etc.) • contatti elettrici, corto circuiti, sovracorrenti; • scintille prodotte accidentalmente; • altre cause accidentali determinate da errati comportamenti umani. • Sono presenti estintori a polvere distribuiti all'interno dei locali scolastici.	Gli estintori sono posizionati in una posizione visibile e sempre accessibile. Gli estintori devono essere controllati da ditta specializzata con cadenza semestrale. Ad ogni controllo viene rilasciato verbale esplicativo del controllo effettuato con l'indicazione degli estintori controllati a firma del tecnico che ha effettuato il controllo. Effettuare la manutenzione di tutte le apparecchiature antincendio, comprese le porte resistenti al fuoco e di emergenza ogni 6 mesi. Sono affisse le norme comportamentali da seguire in caso di emergenza incendio o terremoto. Occorre effettuare di norma due prove di evacuazione annuali	DDL	1 (1 - 1)	Sempre
19.	LAVORATORI/AL UNNI DISABILI	Non sono presenti al momento lavoratori disabili per i quali si prevede un'attenzione particolare; quelli presenti sono abbastanza autonomi.	Nel caso in cui persone disabili dovessero frequentare la scuola, dovrà essere loro garantita la possibilità di accedere ai luoghi di lavoro, di poter usufruire dei servizi e degli spazi scolastici, di poter usufruire delle vie di esodo o comunque di un luogo sicuro in caso di incendio.	DDL	1 (1 - 1)	All'occorrenza
20.	LOCALI SOTTERRANEI O SEMISOTTERRANEI	Non sono presenti locali seminterrati.				
21.	LAVORI IN AMBIENTI	Non vengono effettuati lavori in spazi confinati.				

N°	RISCHIO rilevato - luogo -	Valutazione del rischio Possibili effetti - Interventi già attivati	Interventi migliorativi e /o consigli preventivi Programmazione	Incaricato	I.R. (IP, ID)	Planning
----	-------------------------------	--	--	------------	------------------	----------

	SOSPETTI DI INQUINAMEN- TO Lavori in spazi confinati					
--	--	--	--	--	--	--

TITOLO III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DPI						
22.	ATTREZZATURE DI LAVORO	All'interno di IC FERRARI MARANELLO - plesso OBICI non sono presenti particolari attrezzature di lavoro.	Si ricorda che occorre conservare tutte le dichiarazioni di conformità, oltre a tutti i libretti d'uso e manutenzione.	DDL		Sempre
		Il personale scolastico non fa uso di attrezzi manuali. Per attrezzi manuali si intendono quelli azionati direttamente dalla forza dell'operatore. Possono essere martelli, tenaglie, chiavi, cacciaviti, scalpelli forbici, ecc. Gli attrezzi manuali sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura, e un'altra variamente conformata a seconda della funzione svolta. Le cause più frequenti di infortunio derivano dall'impiego di utensili difettosi o usurati e dall'uso improprio o non conforme alla buona pratica	NEL CASO D'USO Prima dell'uso di attrezzi manuali, è buona norma effettuare i seguenti controlli: ■ controllare che gli utensili in dotazione individuale siano appropriati al lavoro da svolgere; ■ controllare che gli utensili assicurino, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità e siano in buono stato di conservazione e di efficienza; ■ controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione individuale; ■ controllare che l'utensile non sia deteriorato; ■ controllare che i manici degli utensili non presentino incrinature o scheggiature; ■ controllare il corretto fissaggio della testa degli utensili al manico; ■ controllare che gli utensili siano ben affilati; ■ assumere una posizione corretta e stabile ■ non portare nelle tasche attrezzi, specialmente se sono pungenti o taglienti ■ nei lavori su scale non tenere gli attrezzi in mano, ma riporli in borse o cinture porta utensili o assicurarli in modo tale da evitarne la caduta;	Lavoratore	12 (3-4)	Sempre
23.	ATTREZZATURE DI LAVORO Attrezzi manuali					

N°	RISCHIO rilevato - luogo -	Valutazione del rischio Possibili effetti - Interventi già attivati	Interventi migliorativi e /o consigli preventivi Programmazione	Incaricato	I.R. (IP, ID)	Planning
----	-------------------------------	--	--	------------	------------------	----------

	ATTREZZATURE DI LAVORO Attrezzature in pressione	Non sono presenti impianti a pressione.	■ utilizzare adeguati contenitori per gli utensili di piccola taglia.			
24.	ATTREZZATURE DI LAVORO Attrezzature di lavoro mobili, semoventi o meno Transpallet	Non sono presenti all'interno dell'IC FERRARI MARANELLO – plesso OBICI transpallet o simili.				
25.	ATTREZZATURE DI LAVORO	Non sono presenti carrelli elevatori.				
26.	Attrezzature per sollevamento, trasporto e immagazzinamen to carichi (Carrelli elevatori, gru, argani, paranchi, elevatori e trasportatori a piani mobili, a tazze, a coda, a nastro, ecc....)					
27.	ATTREZZATURE DI LAVORO Impianti e operazioni di saldatura	Non si effettuano operazioni di saldatura				

N°	RISCHIO rilevato - luogo -	Valutazione del rischio Possibili effetti - Interventi già attivati	Interventi migliorativi e /o consigli preventivi Programmazione	Incaricato	L.R. (IP, ID)	Planning
----	-------------------------------	--	--	------------	------------------	----------

28.	IMPIANTI ED APPARECCHIATU RE ELETTRICHE Lavori sotto tensione	Nessun lavoratore lavora su impianti sotto tensione.	In caso di necessità il DDL chiama una ditta specializzata per lavori su impianto elettrico.	DDL	1 (1 - 1)	All'occorrenza
29.	IMPIANTI ED APPARECCHIATU RE ELETTRICHE Protezione dai fulmini	La valutazione del rischio di fulminazione , diretta ed indiretta rientra nel contesto più ampio dei rischi di natura elettrica, trattati nel Capo III del Titolo III del D. lgs. 81/08. Non necessaria.				
30.	IMPIANTI ED APPARECCHIATU RE ELETTRICHE Verifiche e controlli periodici di impianti elettrici, di terra e di protezione dai fulmini	Gli impianti elettrici e di terra devono possedere la dichiarazione di conformità. In occasione non è stata visionata la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. Per la verifica dell'impianto di messa a terra si occupano gli uffici del Comune di Maranello. Il comma 1 dell'articolo 86 del Decreto 81/08 s.m.i obbliga il datore di lavoro ad assoggettare gli impianti elettrici e gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche a periodici controlli secondo le norme di buona tecnica (controlli manutentivi) e secondo la normativa vigente (D.P.R. 462/01, DM 37/08). Il Datore di lavoro deve procedere a far eseguire la verifica periodica dell'impianto di terra, ogni 2 anni, da parte dell'Ente pubblico o dai soggetti privati abilitati.	I documenti relativi alle dichiarazioni di conformità degli impianti ed i verbali delle verifiche periodiche dell'impianto di terra sono conservati presso gli uffici del Comune di Maranello. Provvedere ad applicare su tutti i quadri elettrici etichette adesive che indicano la presenza di corrente elettrica (fulmine nero su fondo giallo) e e il divieto di gettare acqua per spegnere l'incendio (cartello rotondo raffigurante un secchio d'acqua sbarrato)	DDL	16 (4-4)	Sempre

TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

31.	LAVORI IN QUOTA	Non si effettuano lavori in quota.	Nessun lavoratore può effettuare lavori in quota come definiti dal D.lgs. 81/08 s.m.i senza prima aver seguito un apposito corso di formazione ed essere	DDL	1 (1-1)	
-----	-----------------	------------------------------------	--	-----	---------	--

N°	RISCHIO rilevato - luogo -	Valutazione del rischio Possibili effetti - Interventi già attivati	Interventi migliorativi e /o consigli preventivi Programmazione	Incaricato	L.R. (IP, ID)	Planning
			dotato di dispositivi di protezione anticaduta. Inoltre qualunque lavoro in quota, prima di essere eseguito, richiede la verifica rispetto alla possibilità dei lavoratori di avere dei punti di ancoraggio raggiungibili, stabili e costruiti in conformità alle norme tecniche e di settore presenti.			

TITOLO V – SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO						
32.	Segnaletica di contenitori e tubazioni	Le tubazioni del gas in vista devono essere colorate di giallo ocra.				
33.	Segnaletica per attrezzature antincendio	Le attrezzature antincendio presenti sono correttamente segnalate.	Si ricorda che tutti gli estintori, nspi, e più in generale attrezzature antincendio, devono essere sempre segnalati da appositi cartelli che ne rendano agevole l'identificazione in caso di emergenza. Qualora i cartelli non fossero presenti o non fossero più chiaramente leggibili provvedere alla loro installazione e/o sostituzione.	AVVF	4 (2-2)	sempre
34.	Segnaletica per mezzi di salvataggio e primo soccorso	I mezzi di salvataggio e primo soccorso devono essere correttamente segnalati.	Si ricorda che tutti i mezzi di salvataggio e primo soccorso (cassetta di primo soccorso ) devono essere sempre segnalati da appositi cartelli che ne rendano agevole l'identificazione in caso di emergenza. Qualora i cartelli non fossero presenti o non fossero più chiaramente leggibili provvedere alla loro installazione e/o sostituzione.	DDL APS	3 (1-3)	All'occorrenza

N°	RISCHIO rilevato - luogo -	Valutazione del rischio Possibili effetti - Interventi già attivati	Interventi migliorativi e /o consigli preventivi Programmazione	Incaricato	I.R. (IP, ID)	Planning
----	-------------------------------	--	--	------------	------------------	----------

35.	Segnali luminosi, acustici, verbali e gestuali	Non sono presenti segnali luminosi; è presente la classica campanella che funge anche come avvisatore acustico in caso di emergenza				
-----	--	---	--	--	--	--

TTITOLO VI – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

		I criteri principali per poter valutare il massimo peso ammissibile sono i seguenti: l'uomo: la sua capacità di sforzo varia a seconda del sesso, dell'età, della costituzione fisica, della statura, ecc. le caratteristiche del carico: forma, dimensioni, baricentro, afferrabilità e stabilità. la situazione: distanza e tipo di percorso da fare, altezza e frequenza di sollevamento, uso di mezzi ausiliari, temperatura ambiente, indumenti, ecc.	I lavoratori devono essere in ogni caso formati e informati sulle modalità di movimentazione dei carichi. Si ricordano di seguito alcune istruzioni per sollevare correttamente i carichi: ❖ Essere in posizione stabile. ❖ Afferrare il carico con sicurezza, possibilmente sempre con entrambe le mani. ❖ Sollevare il carico partendo da una posizione accovacciata (abbassarsi solo quanto è necessario). ❖ Sollevare e trasportare il carico con la schiena ben eretta e distesa. ❖ Tenere il carico il più vicino possibile al corpo. ❖ Anche quando si depone il carico la regola principale è flettere le gambe e tenere la schiena ben dritta. ❖ Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo. ❖ Carichi di peso elevato devono essere movimentati utilizzando ausili meccanici. ❖ Evitare di prelevare o depositare oggetti sopra l'altezza della testa. È preferibile spostare oggetti nella zona compresa tra l'altezza delle spalle e l'altezza delle nocche (mani a pugno lungo i fianchi). Si eviterà in tal modo di assumere posizioni pericolose per la schiena.	DDL	9 (3-3)	Sistematico
36.	MMC	Le masse di riferimento in kg in condizioni di sollevamento manuale ideale, per genere e classe di età, deducibili dalle norme ISO 11228-1 e UNI EN 1005-2 sono: MASCHI (18 – 45 anni) 25 FEMMINE (18 – 45 anni) 20 MASCHI (<18 e >45 anni) 20 FEMMINE (<18 e >45 anni) 15		DDL	1 (1-1)	Durante la formazione/informazione

N°	RISCHIO rilevato - luogo -	Valutazione del rischio Possibili effetti - Interventi già attivati	Interventi migliorativi e /o consigli preventivi Programmazione	Incaricato	I.R. (IP, ID)	Planning
----	-------------------------------	--	--	------------	------------------	----------

		Il rischio da movimentazione manuale da valutare in ambiente scolastico va riferito a due diverse tipologie di carichi: - carichi inanimati (MMC = Movimentazione Manuale dei Carichi) P sollevamento/abbassamento e trasporto manuale in piano di oggetti ed attrezzature di qualsiasi tipo in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Di norma, i soggetti più esposti sono: personale ausiliario, personale di cucina, personale non docente/colaboratori scolastici. - carichi animati (MMB = Movimentazione Manuale Bambini) P assistenza e sollevamento di bambini da 0 a 3 anni negli asili nido e di età anche maggiore nelle scuole dell'infanzia; assistenza e sollevamento di bambini/ragazzi diversamente abili e/o non in grado di mantenere la stazione eretta o di deambulare autonomamente in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Di norma, i soggetti più esposti sono: insegnanti/educatori, insegnanti di sostegno e personale ausiliario Le due diverse tipologie di rischio richiedono l'utilizzo di differenti metodiche di analisi. Quella più comunemente utilizzata per valutare il rischio da MMC è la metodica che riprende l'Indice di sollevamento NIOSH. Per la valutazione del rischio da MMB non sono disponibili metodiche altrettanto validate e/o sperimentate.	In ambiente scolastico la situazione di rischio per l'apparato muscolo-scheletrico deriva dall'entità del "carico", dalla sua autonomia di movimento e dal grado di "collaborazione", dalla frequenza dei sollevamenti, dalla necessità di assumere spesso posture incongrue (arredi a misura di bambino), dall'ortostatismo prolungato anche a schiena flessa e dal sovraccarico biomeccanico degli arti superiori (soprattutto a carico della spalla). In generale si evidenzia una situazione di rischio significativo negli asili nido; del resto, sussistono convincenti elementi per ritenere che tale condizione di rischio sia presente anche nelle scuole dell'infanzia. In presenza di tale situazione di rischio l'adozione delle misure di tutela, tra cui la sorveglianza sanitaria mirata, è prevista ed obbligatoria. Per quanto riportato a lato e qui sopra è necessaria una valutazione del rischio specifica con il metodo NIOSH.	DDL	1 (1-1)	Entro il settembre 2021
37.	MCR	Non vi sono attività che comportino la presenza di movimenti di carichi ripetitivi degli arti superiori.				
TITOLO VII – ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALE						

N°	RISCHIO rilevato - luogo -	Valutazione del rischio Possibili effetti - Interventi già attivati	Interventi migliorativi e /o consigli preventivi Programmazione	Incaricato	I.R. (IP, ID)	Planning
----	-------------------------------	--	--	------------	------------------	----------

38.	VDT Personale videoterminalista	Si considera videoterminalista colui che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dalla normativa vigente.		DDL	1 (1-1)	
39.	VDT Schermo	Gli schermi dei pc fissi sono a norma, con buona definizione e dimensione, come richiesto dalla normativa vigente.	Lo schermo deve avere una buona definizione e dare immagini stabili, senza sfarfallamento, senza riflessi o riverberi. La brillantezza, il contrasto e lo sfondo devono poter essere regolabili dall'utilizzatore Lo schermo deve essere orientabile e regolabile in altezza. La prima riga in alto dovrebbe essere allineata gli occhi dell'utilizzatore.	DDL	1 (1-1)	
40.	VDT Tastiera e dispositivi di puntamento	Le tastiere e i dispositivi di puntamento utilizzati rispondono ai requisiti previsti dalla normativa vigente	La tastiera deve essere inclinabile e dissociata dallo schermo, e posizionata in modo da agevolare l'uso Fra lavoratore e tastiera deve esserci spazio a sufficienza (circa 15 cm) perché si possano appoggiare mani e polsi	DDL	1 (1-1)	
41.	VDT Piano di lavoro	I piani di lavoro delle scrivanie sono in generale in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.	Si ricorda che il piano di lavoro deve essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio. È necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda. Deve essere a superficie poco riflettente. Il piano di lavoro deve essere stabile e di altezza, fissa o regolabile, indicativamente fra 70 e 80 cm; deve inoltre disporre di uno spazio idoneo per il comodo alloggiamento e la movimentazione degli arti inferiori e per infilarsi il sedile.	DDL	1 (1-1)	
42.	VDT	Le sedie a norma devono essere regolabili in altezza ed inclinazione, a cinque razze con ruote.	Si ricorda che le seggiole per l'attività a videoterminale devono avere una base stabile a	DDL	9 (3-3)	

N°	RISCHIO rilevato - luogo -	Valutazione del rischio Possibili effetti - Interventi già attivati	Interventi migliorativi e/o consigli preventivi Programmazione	Incaricato	I.R. (I.P.,I.D)	Planning
----	-------------------------------	--	---	------------	--------------------	----------

	Sedile di lavoro		cinque razze con ruote, il sedile deve essere regolabile in altezza ed inclinazione. Il lavoratore deve sedersi in modo da formare un angolo retto con le gambe; può essere dato un poggiatesta a chi lo desidera.			
43.	VDT Computer portatili		Il computer portatile rende molto difficile assumere una posizione ergonomica. Lo schermo sempre troppo basso rispetto agli occhi e una tastiera stretta che non segue la postura delle braccia e delle mani impediscono di adottare una posizione che favorisca movimenti naturali. Quando il computer portatile può essere utilizzato su una scrivania si consiglia di utilizzare un kit che consenta di alzare lo schermo collocandolo alla giusta altezza rispetto agli occhi e una tastiera ed un mouse separati. Qualora ci si trovi ad utilizzare il pc portatile in maniera continuativa anche in ufficio, si consiglia di sostituire il portatile con il fisso.	DDL	6 (2-3)	All'occorrenza
44.	VDT Interfaccia elaboratore/uomo	L'interfaccia tra elaboratore e uomo non presenta particolari problemi. Tutti i lavoratori sono a conoscenza del corretto utilizzo dei programmi informatici in uso e in caso di acquisto di nuovi programmi informatici questi vengono spiegati ai lavoratori così che non si trovino in difficoltà durante il lavoro.		DDL	1 (1-1)	
TITOLO VIII – AGENTI FISICI						
45.	AGENTI FISICI Rumore	In generale, il rumore è un segnale non desiderato, di origine naturale o artificiale. L'ipoacusia, cioè la diminuzione fino alla perdita della capacità uditiva, è il danno da rumore cui possono essere soggetti i lavoratori esposti; tuttavia il rumore agisce con meccanismo complesso anche su altri organi ed	I livelli di rumorosità sono palesemente inferiori al valore inferiore di azione (fissato per legge a Lex = 80 dB(A)). Ai sensi del comma 2 dell'art. 190 si ritiene che i valori di azione non possano essere superati e	DDL	1 (1-1)	

N°	RISCHIO rilevato - luogo -	Valutazione del rischio Possibili effetti - Interventi già attivati	Interventi migliorativi e /o consigli preventivi Programmazione	Incaricato	I.R. (IP, ID)	Planning
----	-------------------------------	--	--	------------	------------------	----------

		apparati (apparato cardiovascolare, endocrino, sistema nervoso centrale ed altri) mediante attivazione o inibizione di sistemi neuroregolatori centrali o periferici. Il <i>rumore</i> determina, inoltre, un effetto di mascheramento che disturba le comunicazioni verbali e la percezione di segnali acustici di sicurezza (con un aumento di probabilità degli infortuni sul lavoro), favorisce l'insorgenza della fatica mentale, diminuisce l'efficienza del rendimento lavorativo, provoca turbe dell'apprendimento ed interferenze sul sonno e sul riposo. Non sono presenti attrezzature di lavoro con emissioni di rumore anche superiori ai valori inferiori di azione.	quindi non si è proceduto alla misurazione strumentale dei livelli di rumore.			
46.	AGENTI FISICI Vibrazioni	La valutazione del rischio vibrazioni richiede di analizzare quei fenomeni che sollecitano il sistema "mano-braccio" e il sistema "corpo intero". Le <i>vibrazioni</i> sono oscillazioni meccaniche rispetto ad un punto di riferimento, determinate da onde di pressione che si trasmettono attraverso corpi solidi; le oscillazioni caratteristiche delle <i>vibrazioni</i> possono essere libere o forzate, ossia influenzate da una forza esterna come nel caso dell'utilizzo di strumenti da parte di un lavoratore. Non sono presenti attrezzature di lavoro che trasmettono vibrazioni al sistema mano – braccio o al corpo intero.				
47.	AGENTI FISICI Campi elettromagnetici (CEM)	I campi elettromagnetici si propagano sotto forma di onde elettromagnetiche, per le quali viene definito un parametro, detto frequenza (Hz), che indica il numero di oscillazioni che l'onda elettromagnetica compie in un secondo. Sulla base della frequenza di oscillazione si distinguono (fonte: ISPRA):	Non necessaria alcuna valutazione, in quanto si ritiene non siano presenti sorgenti rilevanti di campi elettromagnetici.			

N°	RISCHIO rilevato - luogo -	Valutazione del rischio Possibili effetti - Interventi già attivati	Interventi migliorativi e /o consigli preventivi Programmazione	Incaricato	I.R. (IP, ID)	Planning
----	-------------------------------	--	--	------------	------------------	----------

		- campi elettrici e magnetici statici (0 Hz), - campi elettrici e magnetici a frequenze estremamente basse (fino a 300 Hz), - campi elettromagnetici a frequenza intermedia (300 Hz - 10 MHz), - campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde (10 MHz - 300 GHz). Questa distinzione è necessaria in quanto le caratteristiche dei campi in prossimità delle sorgenti variano al variare della frequenza di emissione, così come variano i meccanismi di interazione di tali campi con i tessuti biologici e quindi le possibili conseguenze correlabili all'esposizione umana (<i>effetti sulla salute</i>).				
48.	AGENTI FISICI Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA)	Tale valutazione deve prendere in considerazione le radiazioni ottiche artificiali (ROA) che presentano lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm, ossia considerando lo spettro compreso tra le radiazioni ultraviolette (UVA, UVB e UVC) e le radiazioni infrarosse (IR), includendo il campo delle radiazioni ottiche visibili. I principali rischi per la salute dell'uomo derivanti da un'eccessiva esposizione a radiazioni ottiche (sia artificiali che naturali) riguardano essenzialmente due organi bersaglio, l'occhio in tutte le sue parti (cornea, cristallino e retina) e la cute, determinando ustioni o fotosensibilizzazione. Non sono presenti attività che possano generare radiazioni ottiche artificiali.				
49.	AGENTI FISICI Radiazioni ottiche naturali	La radiazione ultravioletta solare è un rischio di natura professionale per tutti i lavoratori che lavorano all'aperto. L'occhio e la pelle sono i due "bersagli critici" nell'esposizione alla radiazione Ultravioletta.				

N°	RISCHIO rilevato - luogo -	Valutazione del rischio Possibili effetti - Interventi già attivati	Interventi migliorativi e /o consigli preventivi Programmazione	Incaricato	I.R. (IP, ID)	Planning
		Le conseguenze si ripercuotono sia nell'ambito lavorativo sia nella sfera personale. La valutazione del rischio "stress lavoro-correlato" è richiesta dall'art. 28 comma 1. La valutazione, ai sensi dell'accordo dell'8 ottobre 2004 citato dal medesimo art. 28 comma 1, deve determinare l'eventuale presenza di "stressor" o "fattori di rischio stress". La valutazione proposta da Sidel Ingegneria S.r.l. viene eseguita rilevando alcuni dati che possono fornire indicazioni o indici di rischio stress (tipologia degli infortuni occorsi, organigramma aziendale, ecc.) sulla base di un questionario fornito ai preposti/dirigenti delle varie aree di lavoro; questi dati, elaborati da un tecnico psicologo, forniscono una serie di indicatori in base ai quali viene fornita una stima del rischio stress presente a scuola.	Le misure di prevenzione adottate devono essere verificate periodicamente dal S.P.P.			

17. ANALISI DEI RISCHI SPECIFICI DELLE SINGOLE MANSIONI

Di seguito viene stilata **la tabella di valutazione dei rischi specifici per mansione**.

Nelle tabelle seguenti, per ogni mansione, si è provveduto a:

1. descrivere l'attività svolta dagli operatori nella specifica mansione;
2. descrivere in modo più dettagliato i rischi specifici e i rischi per ogni mansione;
3. valutare gli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale che devono essere adottati dagli operatori per ogni mansione.

Dalle osservazioni compiute durante il sopralluogo per valutare i rischi presenti nella ditta, si sono individuate le seguenti principali mansioni:

- *impiegata amministrativa*
- *docente - docente di sostegno*
- *collaboratore scolastico*

GRUPPO 1 – ADDETTI UFFICI – IMPIEGATI AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività svolta	
Gli addetti a questa mansione eseguono le proprie attività lavorative in ufficio. Sono attività di tipo impiegatizio legate, nonché alla normale amministrazione e gestione aziendale. I lavoratori in questione sono considerati videoterminalisti poiché utilizzano i videotermini per più di 20 ore settimanali.	
Descrizione del rischio ed individuazione degli eventuali rischi residui	Indice rischi (I.R.)
VDI: 1. Diminuzione progressiva della vista 2. Stress 3. Affaticamento mentale 4. Assunzione di una postura non corretta	3 (1-3) 3 (1-3) 4 (2-2) 6 (2-3)
RISCHI ELETTRICI 1. Elettrocuzione per utilizzo apparecchiature elettriche a causa di difetto o guasto	4 (1-4)
RISCHI TRASVERSALI 1. Posizione seduta prolungata	6 (2-3)
Interventi di prevenzione e protezione da porre in atto	Planning Esecutore
VDI: 1. È opportuno verificare periodicamente che le postazioni al VDI rispondano sempre ai requisiti ergonomici minimi.	Datore di lavoro
RISCHI ELETTRICI 1. Non deve essere permessa la riparazione di cavi elettrici o componenti danneggiati od obsoleti mediante l'applicazione di nastro isolante (ricorrere ad assistenza tecnica esterna) 2. I cavi elettrici di collegamento comunque non devono intralciare, compiere lunghi percorsi, intrecci o grovigli. 3. -Si devono eseguire controlli per accertarsi che prese, conduttori, cavi etc. non presentino elementi a rischio. 4. -Occorre mantenere l'impianto elettrico e le macchine in efficienza rispettando eventuali tempi di manutenzione. 5. -È necessario verificare periodicamente lo stato di usura dei cavi di alimentazione elettrica e, se del caso, provvedere alla sostituzione di detti cavi. 6. Occorre provvedere subito per risolvere eventuali anomalie, ricorrendo ad assistenza tecnica esterna per le riparazioni di tipo elettrico	Datore di lavoro/ lavoratore Datore di lavoro Datore di lavoro Datore di lavoro Datore di lavoro Datore di lavoro

RISCHI TRASVERSALI 1. Evitare, per quanto possibile, posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati. Nel caso ciò fosse inevitabile si raccomanda la pratica di frequenti esercizi di rilassamento (collo, schiena, arti superiori ed inferiori).		Lavoratore
Azioni di informazione, formazione e addestramento da realizzare o realizzate		Planning
☐ Formazione del personale al momento dell'assunzione o del cambio mansione ☐ Formazione generale per una corretta gestione delle emergenze ☐ Formazione VDT		Ad ogni assunzione o cambio mansione
Piano di monitoraggio del rischio, da realizzare o in programmazione		Planning
☐ Sorveglianza quotidiana da parte del datore di lavoro sull'operato degli addetti e sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro. ☐ Segnalazione da parte dei lavoratori al servizio di prevenzione e protezione delle modifiche apportate ai metodi di lavoro, alle attrezzature utilizzate ed in ogni caso riguardo a qualsiasi condizione operativa che comporti rischi aggiuntivi. ☐ Periodici sopralluoghi del RSPP per la verifica e programmazione delle misure di prevenzione e protezione ☐ Sorveglianza sanitaria periodica		Periodico All'occorrenza Periodico Periodico

GRUPPO 2 – DOCENTI E DOCENTI DI SOSTEGNO

Descrizione dell'attività svolta	
Gli addetti a questa mansione eseguono le proprie attività lavorative prevalentemente in aula. Sono attività di tipo professionale legate alla trasmissione della cultura ad alunni delle scuole medie inferiori. I docenti non sono considerati videoterminalisti poiché utilizzano i videoterminali per un tempo inferiore a 20 ore settimanali.	
Descrizione del rischio ed individuazione degli eventuali rischi residui	Indice rischi (I.R.)
RISCHI ELETTRICI 1. Elettrocuzione per utilizzo apparecchiature elettriche a causa di difetto o guasto RISCHI TRASVERSALI 1. Posizione seduta prolungata.	4 (1-4) 6 (2-3)
Interventi di prevenzione e protezione da porre in atto	Planning Esecutore
RISCHI ELETTRICI 1. Non deve essere permessa la riparazione di cavi elettrici o componenti danneggiati od obsoleti mediante l'applicazione di nastro isolante (ricorrere ad assistenza tecnica esterna) 2. I cavi elettrici di collegamento comunque non devono intralciare, compiere lunghi percorsi, intrecci o grovigli. 3. -Si devono eseguire controlli per accertarsi che prese, conduttori, cavi etc. non presentino elementi a rischio. 4. -Occorre mantenere l'impianto elettrico e le macchine in efficienza rispettando eventuali tempi di manutenzione. 5. -È necessario verificare periodicamente lo stato di usura dei cavi di alimentazione elettrica e, se del caso, provvedere alla sostituzione di detti cavi. 6. Occorre provvedere subito per risolvere eventuali anomalie, ricorrendo ad assistenza tecnica esterna per le riparazioni di tipo elettrico	Datore di lavoro Datore di lavoro/Lavoratore Datore di lavoro Datore di lavoro Datore di lavoro Datore di lavoro Datore di lavoro
RISCHI TRASVERSALI 1. Evitare, per quanto possibile, posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati. Nel caso ciò fosse inevitabile si raccomanda la pratica di frequenti esercizi di rilassamento (collo, schiena, arti superiori ed inferiori).	Datore di lavoro

GRUPPO 3 – COLLABORATORI SCOLASTICI

Descrizione dell'attività svolta	
Gli addetti a questa mansione eseguono le proprie attività lavorative in tutti i locali della scuola. Sono attività che prevedono la pulizia di uffici, aule e servizi igienici.	
Descrizione del rischio ed individuazione degli eventuali rischi residui	Indice rischi (I.R.)
RISCHI ELETTRICI 1. Elettrocuzione per utilizzo apparecchiature elettriche a causa di difetto o guasto	4 (1 - 4)
RISCHI TRASVERSALI (chimico e movimentazione manuale dei carichi) 1. Utilizzo di sostanze chimiche (detersivi, ...) 2. Movimentazione carichi	4 (1-4) 3 (1-3)
Interventi di prevenzione e protezione da porre in atto	Planning Esecutore
RISCHI ELETTRICI 1. Non deve essere permessa la riparazione di cavi elettrici o componenti danneggiati od obsoleti mediante l'applicazione di nastro isolante (ricorrere ad assistenza tecnica esterna) 2. I cavi elettrici di collegamento comunque non devono intralciare, compiere lunghi percorsi, intrecci o grovigli. 3. -Si devono eseguire controlli per accertarsi che prese, conduttori, cavi etc. non presentino elementi a rischio. 4. -Occorre mantenere l'impianto elettrico e le macchine in efficienza rispettando eventuali tempi di manutenzione. 5. -È necessario verificare periodicamente lo stato di usura dei cavi di alimentazione elettrica e, se del caso, provvedere alla sostituzione di detti cavi. 6. Occorre provvedere subito per risolvere eventuali anomalie, ricorrendo ad assistenza tecnica esterna per le riparazioni di tipo elettrico	Datore di lavoro Datore di lavoro/Lavoratore Datore di lavoro Datore di lavoro Datore di lavoro Datore di lavoro
RISCHI TRASVERSALI (chimico e movimentazione manuale dei carichi) 1. Utilizzare i DPI (guanti, occhiali, mascherine, ...) al fine di evitare contatti anche accidentali con detersivi, sgrassanti, ecc.	Datore di lavoro

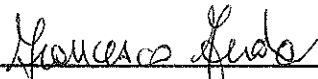
			data	
Procedere al completamento della formazione dei lavoratori	DDL	Al più presto		
Procedere all'aggiornamento della formazione degli addetti antincendio	DDL		Tra 2025 e 2026	
Procedere alla formazione del RLS	DDL	Al più presto		
Eliminare eventuali scale non a norma	DDL	Immediato		
Applicare su tutti i quadri elettrici i simboli del fulmine nero su fondo giallo e secchio d'acqua sbarrato	DDL	Quanto prima		
Fissare tutti gli armadi e gli scaffali non già ancorati alle pareti	DDL	Prima possibile		
Tutti i contenitori ed i barattoli contenenti qualsiasi sostanza, oltre ad essere etichettati devono tenersi sempre chiusi ed in appositi armadi chiusi a chiave	DDL	Al più presto		
Tutti i quadri elettrici ed i presidi antincendio devono essere sempre e facilmente accessibili	DDL	Quanto prima		
Valutazione rischio stress	DDL	Entro 31/12/2024		

IC Ferrari Maranello – plesso OBICI Pagina 61

19. PERSONALE COINVOLTO NELLA VALUTAZIONE E NELLA STESURA DEL DOCUMENTO

Maranello, 07/04/2026

Prof. FRANCESCO BOFFOLI
Il Datore di Lavoro


ING. FRANCESCO FUDA
Il Responsabile del S.P.P.

Il Medico Competente

Istituto Comprensivo "Ferrari Maranello"
Via Claudia, n. 232 - 41053 Maranello (MO) Tel. 0536/941232 – Fax 0536/943818
e-mail: moic83300x@istruzione.it - pec: moic83300x@pec.istruzione.it
website: www.icferratimaranello.edu.it

Codice fiscale 93036740368 - Cod.Mecc. MOIC83300X

A.S. 2025/26	ADDETTI ANTINCENDIO	ADDETTI PRIMO SOCCORSO	BLSO
PLESSO INFANZIA OBICI	BORELLI CENTOLA MOLINARI STACCA	BORELLI CENTOLA MOLINARI	BORELLI MOLINARI STACCA TAMBURELLO
PLESSO INFANZIA J. DA GORZANO	BARACCANI BARBOLINI CAMPANI GRILLENZONI	GRILLENZONI	
PLESSO PRIMARIA G. RODARI	AUTORINO BONINO CAVAZZUTI DIANA MARIANNA GUALDI IORI LEVONI BEMPOSTI VANDELLI	AUTORINO BASILE CANALI	AUTORINO - ROSSI M. - BONINO - CAIVANO - CAVAZZUTI G. - CEGLIA - CERVONE - COSENZA - COVINO - COZZOLINO - DIANA C.M. - GERMANA' - GUALDI - IORI - LAITA - LEVONI BEMPOSTI - LOMBARDI - MANZI - MARIANI - MEZZANOTTE - PANUCCIO - PRANDINI - SESTITO - URSINO - VANDELLI
PLESSO SECONDARIA I GRADO A.FERRARI	DI FIORE TORELLI	DI FIORE RENDINA TORELLI MAMMOLINI	BERTONI - COLOMBINI - DI FIORE - GIANNINI - LOIACONO - MAMMOLINI - RENDINA - TORELLI - VENTURELLI

Firmato digitalmente da FRANCESCO BOFFOLI

ALLEGATI

MODULO DI EVACUAZIONE

ORDINE DI SCUOLA	☐ INFANZIA
	☐ PRIMARIA
	☐ SECONDARIA

SEDE	☐ FERRARI	☐ OBICI
	☐ RODARI	☐ GORZANO

INSEGNANTE	
CLASSE/SEZIONE	AULA

ALUNNI PRESENTI IN AULA	n°
ALUNNI AL PUNTO DI RACCOLTA	n°
ALUNNI DISPERSI	n°
Nomi alunni dispersi:	1. _____
	2. _____
	3. _____

FERITI	n°
Nomi feriti:	1. _____
	2. _____
	3. _____

Tempo impiegato per raggiungere il punto di raccolta e l'appello	_____ min.
--	------------

COMUNICAZIONI

Firma docente della classe _____

Si ricorda che al diramare del segnale di evacuazione bisogna interrompere immediatamente ogni attività, disporre gli alunni con “APRI FILA” in testa e “CHIUDI FILA” in coda, portare con se il modulo di Evacuazione, condurre gli alunni al punto di raccolta.^[1] All'inizio dell'anno scolastico, e prima di ogni prova di evacuazione, l'insegnante coordinatore di classe deve provvedere a:

- dare lettura nella classe delle norme di comportamento da adottare in caso di incendio e terremoto (per le nuovi classi prime provvederanno i Responsabili della sicurezza del Plesso);
- verificare con gli allievi la disposizione dei banchi, accertando la presenza di idonei passaggi;
- segnalare agli allievi i nominativi degli addetti alla squadra di emergenza (personale a cui rivolgersi in caso di pericolo);
- illustrare, attraverso la visione delle planimetrie generali ubicate nei corridoi e di quelle esposte all'interno delle aule, i percorsi da utilizzare in caso di evacuazione.

ALLEGATI

MODULO DI EVACUAZIONE

ORDINE DI SCUOLA	☐ INFANZIA
	☐ PRIMARIA
	☐ SECONDARIA

SEDE	☐ FERRARI	☐ OBICI
	☐ RODARI	☐ GORZANO

INSEGNANTE	
CLASSE/SEZIONE	AULA

ALUNNI PRESENTI IN AULA	n°
ALUNNI AL PUNTO DI RACCOLTA	n°
ALUNNI DISPERSI	n°
Nomi alunni dispersi:	1. _____ 2. _____ 3. _____

FERITI	n°
Nomi feriti:	1. _____ 2. _____ 3. _____

Tempo impiegato per raggiungere il punto di raccolta e l'appello	_____ min.
--	------------

COMUNICAZIONI

Firma docente della classe _____

ALLEGATI

MODULO DI EVACUAZIONE

ORDINE DI SCUOLA	☐ INFANZIA
	☐ PRIMARIA
	☐ SECONDARIA

SEDE	☐ FERRARI	☐ OBICI
	☐ RODARI	☐ GORZANO

INSEGNANTE	
CLASSE/SEZIONE	AULA

ALUNNI PRESENTI IN AULA	n°
ALUNNI AL PUNTO DI RACCOLTA	n°
ALUNNI DISPERSI	n°
Nomi alunni dispersi:	1. _____
	2. _____
	3. _____

FERITI	n°
Nomi feriti:	1. _____
	2. _____
	3. _____

Tempo impiegato per raggiungere il punto di raccolta e l'appello	_____ min.
--	------------

COMUNICAZIONI

Firma docente della classe _____

ALLEGATI

MODULO DI EVACUAZIONE

ORDINE DI SCUOLA	☐ INFANZIA
	☐ PRIMARIA
	☐ SECONDARIA

SEDE	☐ FERRARI	☐ OBICI
	☐ RODARI	☐ GORZANO

INSEGNANTE	
CLASSE/SEZIONE	AULA

ALUNNI PRESENTI IN AULA	n°
ALUNNI AL PUNTO DI RACCOLTA	n°
ALUNNI DISPERSI	n°
Nomi alunni dispersi:	1. _____ 2. _____ 3. _____

FERITI	n°
Nomi feriti:	1. _____ 2. _____ 3. _____

Tempo impiegato per raggiungere il punto di raccolta e l'appello	_____ min.
--	------------

COMUNICAZIONI

Firma docente della classe _____

